CAMERA DEI DEPUTATI N. 572

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

—

Scuole allievi operai delle Forze armate

Seduta dell'11 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto 23 novembre 1939, n. 1898, che approva il regolamento per il servizio degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare, prevede, tra l'altro, la istituzione di scuole allievi operai presso detta Forza armata. In realtà le scuole esistevano fin dal 1895 e da esse la Marina ha sempre tratto i migliori suoi operai.

Al contrario, non esistono disposizioni in materia per l'Esercito e l'Aeronautica, mentre le esigenze delle lavorazioni e la crisi della mano d'opera specializzata delineatasi negli ultimi anni hanno posto in evidenza la necessità di estendere anche alle due altre Forze armate la facoltà di istituire proprie scuole allievi operai.

In siffatta situazione, e nel quadro della progressiva unificazione degli ordinamenti militari, è apparso opportuno disciplinare *ex novo* la materia con un provvedimento organico ed aggiornato.

Si è predisposto il presente disegno di legge del quale si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.

Con l'articolo 1 si consente la istituzione di scuole allievi operai presso gli stabilimenti e le officine militari, con corsi di durata annuale, biennale o triennale a seconda del mestiere al quale vengono indirizzati gli allievi. È previsto, in relazione all'articolo 10 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato, che presso le scuole possono essere svolti corsi appositi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.

L'articolo 2 prevede che alla istituzione delle scuole allievi operai nonché alla emanazione delle norme riguardanti l'ordinamento delle stesse, i programmi e la durata dei corsi, le condizioni e le modalità di ammissione, si fa luogo con decreto del Ministro per la difesa. Si adotta in tal modo una procedura semplice e spedita che rende possibile un pronto adeguamento alle mutevoli esigenze dei servizi.

Il successivo articolo 3, attuando un principio di tutela sociale, estende agli allievi operai le vigenti disposizioni per l'assicura-

zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 4 prevede il rilascio di un apposito attestato di idoneità all'esercizio del relativo mestiere agli allievi operai che, al termine dei corsi, superino le prescritte prove di esame. In analogia a quanto disposto per i titoli di specializzazione rilasciati ai militari volontari all'atto del congedamento, si stabilisce che l'attestato predetto di idoneità dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro e nell'eventuale emigrazione.

Con l'articolo 5 si prevede la corresponsione agli allievi di un contributo giornaliero di frequenza, la cui misura è stata graduata in relazione agli anni di corso. Gli allievi sono inoltre ammessi alle mense aziendali alle stesse condizioni degli operai degli stabilimenti di lavoro.

Dato l'interesse delle Amministrazioni militari alla formazione di proprie maestranze qualificate, le provvidenze di cui al presente articolo appaiono indispensabili per incoraggiare i giovani ad iscriversi alle scuole.

L'articolo 6 reca norme relative al funzionamento delle scuole, che è previsto siano dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento di lavoro, e all'insegnamento, cui si provvede con personale dipendente dall'Amministrazione della Difesa. Lo stesso criterio di impiegare personale dell'amministrazione vale anche per l'incaricato delle funzioni di segreteria.

Con l'articolo 7 si stabiliscono le misure delle indennità mensili da corrispondere al direttore, agli insegnanti, al segretario ed agli istruttori teorici-pratici. Le cifre sono state stabilite tenendo presenti le misure previste dalle vigenti disposizioni per incarichi analoghi.

L'articolo 8 consente, in parziale deroga dell'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, che i giovani i quali abbiano superato i corsi da non più di due anni, conseguano la nomina senza concorso nei ruoli degli operai di terza categoria della Difesa, nel limite dell'80 per cento delle vacanze annuali.

Poiché, come detto innanzi, scopo essenziale di tali scuole è quello di consentire alle Forze armate il reclutamento di personale particolarmente qualificato per le lavorazioni degli stabilimenti militari, sembra evidente che tale scopo verrebbe meno ove non fosse prevista la possibilità di immettere direttamente almeno una parte degli allievi nei ruoli delle maestranze. Si aggiunge, d'altra parte, che trattasi di elementi selezionati e forniti di accurata preparazione sui quali l'Amministrazione può fare sicuro affidamento.

Nella prima applicazione della legge è prevista la riserva di tutti i posti nella categoria anzidetta a favore dei giovani che hanno superato i corsi da non più di tre anni. Ciò allo scopo di pervenire, mediante l'immediata assunzione di un più consistente blocco di giovani, alla sistemazione degli allievi rimasti in attesa in questi ultimi anni, così da riservare le disponibilità future alle nuove leve.

Con l'articolo 9 si concede una riduzione del periodo di prestazione del servizio militare di leva ai giovani che abbiano conseguito l'attestato di idoneità al termine dei corsi allievi operai e siano stati successivamente assunti in ruolo presso gli stabilimenti militari.

L'agevolazione trae origine dalla considerazione che i giovani suddetti, avendo ricevuto a cura delle Forze armate una istruzione professionale qualificata per le esigenze delle stesse Forze armate e avendo prestato servizio presso stabilimenti militari, possono a buona ragione essere ritenuti già degli specializzati, il cui effettivo impiego negli enti militari di incorporazione può avvenire dopo periodi ridotti di addestramento. L'agevolazione stessa costituisce inoltre un ulteriore incentivo alla frequenza delle scuole allievi operai.

L'articolo 10 infine dispone la sanatoria dei pagamenti finora effettuati per contributi di frequenza agli allievi e per compensi al personale direttivo, insegnante e di segreteria delle scuole.

La sanatoria si rende necessaria in quanto, nell'attesa della nuova disciplina della materia, la Marina, per evitare una crisi nel funzionamento delle scuole esistenti, ha dovuto negli ultimi tempi corrispondere, in via di fatto, i contributi e i compensi predetti. Quanto alla eccezione prevista al secondo comma dell'articolo, essa è da porsi in relazione ad una particolare situazione transitoria determinatasi a seguito del ritardo nell'assunzione di talune aliquote di operai i quali sono stati nel frattempo ammessi alla frequenza di corsi di perfezionamento di notevole impegno.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate.

Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali.

Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.

ART. 2.

L'istituzione delle scuole allievi operai è disposta con decreto del Ministro per la difesa.

Con decreto del Ministro per la difesa sono altresì stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi e le condizioni di ammissione degli allievi nonché, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i programmi dei corsi.

ART. 3.

Agli allievi operai si applicano le disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ART. 4.

Agli allievi operai che, ultimati i corsi, superino le prove stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 2 è rilasciato un attestato di idoneità all'esercizio del relativo mestiere.

Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro e nella emigrazione.

ART. 5.

Agli allievi operai è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza ai corsi, un contributo di frequenza nelle misure appresso indicate:

corsi triennali:

lire 200 per il primo anno;
lire 300 per il secondo anno;
lire 400 per il terzo anno;

corsi biennali:

lire 200 per il primo anno;
lire 300 per il secondo anno;

corsi annuali: lire 200.

Gli allievi operai sono ammessi a partecipare alla mensa aziendale dello stabilimento o officina e per ciascuno di essi è corrisposto alla mensa un contributo di ammontare uguale a quello corrisposto per gli operai.

ART. 6.

Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento o officina.

Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile – compresi i salariati – dipendente dal Ministero della difesa.

Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o ad un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.

ART. 7.

Al direttore, agli insegnanti, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle scuole allievi operai sono corrisposte, per la durata dei corsi, le seguenti indennità lorde mensili:

direttore, lire 10.000;
insegnanti, lire 6.000;
segretario, lire 4.000;
istruttori teorico-pratici, lire 3.000.

ART. 8.

In deroga al disposto dell'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 4 della presente legge negli ultimi due anni scolastici, possono, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di ruolo di 3ª categoria dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino all'80 per cento delle vacanze esistenti nella categoria stessa nel ruolo organico degli operai di ciascuna Forza armata al 30 giugno di ogni anno.

Il numero dei posti da conferire per ciascun mestiere e le sedi di servizio, sono stabilite con determinazione ministeriale da pubblicarsi negli stabilimenti e officine sedi di scuole allievi operai.

Le nomine sono disposte secondo graduatorie compilate per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso e avranno decorrenza non anteriore al 1º gennaio dell'anno successivo.

Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti e officine militari che alla data di

entrata in vigore della presente legge hanno ultimato i corsi da non oltre un triennio possono essere nominati senza concorso operai di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza fino a copertura di tutti i posti di operaio di terza categoria che risultino vacanti nel ruolo alla data anzidetta.

ART. 9.

Per i giovani, assunti quali operai dello Stato presso gli stabilimenti militari, che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 4 della presente legge, la durata della prestazione del servizio militare di leva è ridotta di due mesi per ogni anno di frequenza presso le scuole allievi operai.

ART. 10.

Sono convalidati i pagamenti per contributi di frequenza agli allievi nonché per i compensi al personale direttivo, insegnante e di segreteria effettuati in relazione ai corsi allievi operai già svolti, od in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stabilimenti e le officine militari.

La convalida è concessa nel limite degli importi risultanti dall'applicazione ai predetti corsi delle norme della presente legge, fatta eccezione per i corsi di perfezionamento per i quali il contributo di frequenza può essere riconosciuto nella misura massima di lire 600 giornaliere fino al termine dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

L'onere di lire 143. 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 sarà fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 110 (lire 33.500.000) e 145 (lire 110.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.